

REPUBBLICA ITALIANA



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale n. 14/2019, art. 7 comma 2;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 99361 del 06/09/2019 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 09/10/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento della Funzione Pubblica in pari data al n. 132316 con la quale la Dott.ssa Bullara Maria Antonietta nata a [REDACTED] il [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale ha dichiarato che alla data del 15/10/2019 maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota dell'Ufficio di Gabinetto dell'On.le Assessore Reg.le della F.P. - prot. n. 114331 del 10/10/2019 - dalla quale risulta che la Dott.ssa Bullara Maria Antonietta è stata contingentata, con decorrenza della cancellazione dal ruolo a far data dal 16/03/2020;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. Prot. n. 120739 del 25/10/2019, con la quale si comunica alla dipendente, ed agli uffici interessati, che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal **16/03/2020**;
- VISTO il D.A. n. 2576 del 10/10/1985, registrato dalla Corte dei Conti il 23/10/1985 - reg. n. 10 - fg. n. 88, con il quale la Dott.ssa Bullara Maria Antonietta è stata nominata con effetti giuridici dal 16/10/1985, nella qualifica di Dirigente Amministrativo, in prova, nel ruolo del personale dell'Amministrazione dei Beni Culturali ed Ambientali, assumendo regolare servizio in data 31/10/1985;
- VISTO il D.A. n. 1319 del 07/05/1992, registrato dalla Corte dei Conti il 09/10/1992 - reg. 8 - fg 212 - con il quale, la predetta dipendente, ha riscattato, con onere, un periodo utile ai fini di quiescenza - pari ad anni 04 - relativi al conseguimento del corso di Laurea;
- VISTO il D.D.S. n. 001993 del 06/04/2018, vistato dalla competente Ragioneria il 19/04/2018 al n. 1285. con il quale, la Dott.ssa Bullara Maria Antonietta, ha ricongiunto, ai fini di quiescenza, mesi 07 e giorni 28 relativi a diversi periodi gestiti dall'INPS, ai sensi dell'art. 2 della L. n. 29/79;

VISTO il D.D.G. n. 0059 del 10/01/2003, annotato dalla competente Ragioneria il 28/01/2003 al n. 17 con il quale la Dott.ssa Bullara Maria Antonietta a decorrere dal 17/05/2000 è stata inquadrata nella 3<sup>a</sup> Fascia Dirigenziale di cui alla L.R. n. 10/2000;

VISTO lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che la Dott.ssa Bullara Maria Antonietta alla data del 15/03/2020 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 62, mesi 00 e giorni 00, e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 31/10/85 al 15/03/2020	34	4	15
Riscatto Laurea (D.A n. 1319 del 07/05/1992)	4	0	0
Servizi ricongiunti ( D.D.S n. 1993/2018)	0	7	28
<b>Totale</b>	<b>39</b>	<b>0</b>	<b>13</b>

ACCERTATO altresì che la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di (97,6) prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

## DECRETA

### Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 16/03/2020 è risolto il rapporto di lavoro della Dott.ssa Bullara Maria Antonietta nata a [REDACTED] il [REDACTED] - Dirigente di 3<sup>a</sup> Fascia - e, contestualmente, la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

Palermo, 18 Febbraio 2020

F.to IL DIRIGENTE GENERALE AD INTERIM  
Bologna

Visto: si pubblici  
F.to IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM  
Pio Guida

Originale agli atti d'ufficio